

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

n. 32

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 13 al 19 maggio 1993)

INDICE

DE PAOLI, RONZANI: sulla sottrazione di Francesco e Chiara Zubani alla patria potestà (4-01852) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	Pag. 931	(risp. MACCANICO, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>)	Pag. 933
GIANOTTI: sulla carenza d'organico del tribunale e della pretura di Vercelli (4-00527) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	932	VENTRE: sul soggiorno obbligato di Luigi Giuliano nel comune di Formicola (Caserta) (4-01131) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	934
ROCCHI ed altri: sul divieto di accedere ai locali dell'azienda Sigma di Palermo posto da alcuni militari al signor Davide Grassi, incaricato di accompagnare alla visita della fabbrica alcuni periti del tribunale (4-01302)		ZUFFA ed altri: sull'opportunità di avviare un'indagine amministrativa per accertare le responsabilità della diffusione di eroina nel carcere fiorentino di Sollicciano (4-00652) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	936

DE PAOLI, RONZANI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Rilevato: che la stampa locale bresciana ha dato notizia di una grave situazione che riguarda due bambini minori Francesco e Chiara Zubani, sottratti alla patria potestà del padre Giuseppe Zubani per affidarli alla madre signora Paola Bedulli che si era da tempo allontanata dalla propria famiglia;

che da parte del giudice competente sarebbe in atto un'azione dilatoria per negare al padre ed agli altri familiari (nonna e zii) di potere vedere i bambini, anche per constatarne lo stato di salute;

tenuto presente che della situazione è stato anche investito il Presidente della Repubblica e che nella città di Brescia è sorto un comitato di cittadini in difesa dei diritti di questi minori,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo affinché vengano fatti rispettare i diritti dei piccoli Francesco e Chiara Zubani, garantendone sotto ogni aspetto la tutela alla salute;

quale sia il giudizio del Ministro sul comportamento del giudice Annalisa Terzi e se non ritenga di disporre un'inchiesta per valutare se siano veritiere le denunce che i parenti (padre e zii) hanno più volte esternato circa atteggiamenti che poco hanno a che spartire con una vera giustizia, ristabilendo i presupposti affinché i cittadini ritrovino la fiducia nelle istituzioni.

(4-01852)

(10 dicembre 1992)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue. Il 13 ottobre 1991 la signora Paola Bedulli abbandonò il coniuge Giuseppe Zubani, lasciandogli i figli minori Chiara e Francesco rispettivamente - all'epoca - di quattro e tre anni.

Il tribunale per i minorenni di Brescia, investito dell'accaduto, affidò i bambini al padre, consentendo alla Bedulli il normale diritto di visita.

In sede di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione, con ordinanza del 25 febbraio 1992 il presidente del tribunale di Brescia confermò il provvedimento precedentemente adottato dall'organo competente funzionalmente per i minori.

Il giudice istruttore della causa di separazione, all'esito di una consulenza tecnica disposta *ad hoc*, il 19 giugno 1992 ordinò, in diverso avviso, l'affidamento dei minori alla madre. Tale provvedimento fu adottato in base agli accertamenti tecnici espletati, che tennero conto delle relazioni dei servizi sociali, che controllano anche attualmente le condizioni di salute dei due bambini, dei comportamenti tenuti dalle parti nel corso della tormentata vicenda, nonché dei profili psicologici delle stesse. Fu deciso anche in un primo tempo di sospendere i rapporti con il padre e di consentire in un momento successivo solo

incontri «protetti», con esclusione delle figure parentali del nucleo familiare paterno.

Avverso l'ordinanza lo Zubani reagì con denunce e ricorsi diretti allo stesso giudice istruttore, al presidente del tribunale di Brescia, nonché a quello per i minorenni, e in sede di reclamo, alla corte d'appello. Risulta che tali istanze siano state tutte rigettate nell'esclusivo interesse dei minori per il recupero di un rapporto con la madre, «rapporto gravemente disturbato dalle pesanti interferenze dei familiari dello Zubani e dalla stessa incapacità dell'uomo di svolgere un ruolo valido ed autonomo di padre».

A seguito dell'esecuzione dell'ordinanza del 19 giugno 1992, pochi giorni dopo, il 24 giugno, la signora Maddalena Zubani, nonna dei minori, presentò alla procura presso il tribunale dei minorenni una denuncia-querela contro la Bedulli, che è tuttora al vaglio del giudice penale.

Dai fatti si deduce che il caso dei minori Zubani, coinvolti, come frequentemente accade, nei litigi fra genitori e rispettive parentele, è ancora oggetto di esame da parte di molteplici organi giudiziari; peraltro le decisioni dei giudici, quando sono state ritualmente impugnate, hanno trovato puntuali conferme presso le istanze superiori di giudizio.

Attesa, conseguentemente, la legittimità dei provvedimenti adottati, non si ravvisano nei fatti elementi per promuovere un'inchiesta e tanto meno per intraprendere iniziative di carattere disciplinare.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(18 maggio 1993)

GIANOTTI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che sulla grave carenza d'organico del tribunale e della pretura di Vercelli è stata ripetutamente richiamata l'attenzione del Ministro con l'interrogazione 4-07681 a firma del senatore Baiardi, presentata nel corso della X legislatura, e con l'interrogazione 4-00101, a firma dello scrivente, presentata nel corso di questa legislatura, rimaste entrambe senza risposta;

che in questi giorni la situazione della procura presso la pretura circondariale di Vercelli si è ulteriormente aggravata con il trasferimento anticipato di un giudice alla sede di Livorno e il contestuale annullamento della preventivata assegnazione di un uditore, per cui l'ufficio della procura presso la pretura è retto dal solo procuratore capo su di un organico di tre giudici;

che in queste condizioni l'attività della procura presso la pretura di Vercelli rischia praticamente di bloccarsi non essendo pensabile che l'impegno di un solo giudice possa far fronte alle udienze, ai compiti inquirenti ed all'attività amministrativa, il tutto valutabile in migliaia di pratiche;

che questa situazione vanifica i positivi risultati ottenuti nell'aggiornamento delle pratiche grazie all'impegno dei giudici e dei pretori

onorari e crea un problema di immagine per il funzionamento della giustizia, certamente non dovuto ai giudici rimasti in servizio, ed una grave situazione di malcontento tra gli avvocati o i procuratori per il blocco delle pratiche che sono in attesa del pronunciamento degli organi inquirenti o giudicanti,

l'interrogante chiede di sapere quali siano state, o siano, le iniziative che il Ministro intende adottare perchè il problema del completamento dell'organico del tribunale e della pretura di Vercelli, ed in particolare quello della procura presso la pretura sopra evidenziato, venga finalmente affrontato e risolto.

(4-00527)

(9 luglio 1992)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, relativa alla situazione dell'organico magistraturale del tribunale, della pretura e della procura circondariale di Vercelli, si comunica che nei suindicati uffici giudiziari risulta un solo posto vacante (presso il tribunale) su di un totale di quattordici, atteso che per i cinque magistrati già destinati alla sede di Vercelli è stato disposto l'anticipato possesso ai sensi dell'articolo 10, comma 4, dell'ordinamento giudiziario, per il periodo compreso tra il 21 ed il 26 gennaio 1993.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(18 maggio 1993)

ROCCHI, MOLINARI, MAISANO GRASSI, CANNARIATO, FERRARA Vito, RUSSO Michelangelo, SARTORI. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il giorno 14 ottobre 1992, alle ore 15,15, a Palermo, in via Thaon de Revel 5, si è presentato davanti ai locali dell'azienda Sigma il signor Davide Grassi, incaricato dal liquidatore di accompagnare alla visita dei locali della società (visita disposta dal tribunale e necessaria ai fini della perizia) le seguenti persone: il perito tessile signor Caglitore, l'ingegner Chimenti, perito d'azienda, il professor Sanfilippo, commissario giudiziale, il dottor Renda, cancelliere del tribunale;

che alcuni militari, posti a guardia e vigilanza dell'ingresso dell'azienda, hanno negato l'autorizzazione ad accedere ai locali della stessa;

che a seguito della richiesta avanzata dal commissario giudiziale, dopo essersi qualificato, di autorizzare l'accesso ai locali e di interpellare il responsabile del servizio di guardia il rifiuto è stato rinnovato;

che i militari hanno inoltre rifiutato - sulla base di precisi ordini ricevuti - di farsi identificare e di indicare il nome del loro superiore;

che il cancelliere Renda ha quindi redatto verbale dell'accaduto, gli interroganti chiedono di sapere:

quale sia l'autorità che ha disposto l'ordine di negare l'accesso ai locali;

quale giudizio i Ministri in indirizzo diano dell'accaduto e quali provvedimenti intendano prendere nei confronti dei responsabili di questo inqualificabile comportamento.

(4-01302)

(14 ottobre 1992)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente quanto segue.

Il 14 ottobre 1992, a Palermo, i militari della compagnia «Lancieri d'Aosta», in servizio di vigilanza armata presso l'azienda Sigma, impedivano l'accesso ai locali della società alle persone indicate nell'atto di sindacato ispettivo perchè non inserite nell'apposito elenco fornito all'autorità militare dalla questura competente a rilasciare la specifica autorizzazione.

Tale elenco viene continuamente aggiornato dalla questura a cui si rivolgono tutti coloro che, non compresi nella lista delle persone autorizzate, chiedono di poter accedere all'interno dell'azienda.

Il breve lasso di tempo trascorso, tra la nomina dei commissari liquidatori della società ed il tentativo di accedere ai locali dell'azienda, ha determinato il malinteso intercorso con i militari di guardia ai locali societari, non essendo l'autorità preposta alla vigilanza informata per tempo delle eventuali altre persone alle quali doveva essere consentito l'accesso nei predetti locali.

Successivamente, dopo gli opportuni chiarimenti, non si sono più verificati simili inconvenienti.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
MACCANICO

(12 maggio 1993)

VENTRE. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il comune di Formicola è un piccolo centro dell'agro casertano che si connota per l'economia pressochè esclusivamente agricola e quindi povera;

che, privo di qualunque struttura ricettivo-alberghiera e di ristorazione, il comune soffre di penuria di abitazioni atte a soddisfare le necessità degli stessi residenti;

che, nonostante ciò, il Ministero dell'interno, con decreto del 19 maggio 1992, individuava tale comune quale sede idonea ad ospitare soggiornanti obbligati;

che, a seguito di ciò, in data 1° luglio 1992 il tribunale di Napoli - sezione misure di prevenzione - con decreto n. 285/92 RD disponeva l'invio in soggiorno obbligato in Formicola di tal Luigi Giuliano;

che immediata era la reazione della popolazione e del consiglio comunale; la prima intraprendeva una serie di manifestazioni di protesta (chiusura dei pubblici esercizi, blocchi stradali, eccetera); il secondo si riuniva in permanenza in adesione alla lotta della cittadinanza e del comitato di lotta appositamente costituito, mentre il sindaco ed il vice sindaco per protesta si dimettevano;

che in pari tempo il comune intraprendeva le consentite azioni giudiziarie dalle quali emergeva tra l'altro che l'invio in soggiorno obbligato del Giuliano era stato disposto senza l'acquisizione del necessario parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Caserta e che anzi quest'ultimo, avuta notizia dell'anzidetto provvedimento, aveva *sua sponte* espresso giudizio di inidoneità del comune di Formicola ad ospitare quel soggiornante obbligato;

che ciò nonostante, anche se appare incredibile, con due successivi provvedimenti venivano inviati ivi in soggiorno obbligato altri due pregiudicati;

che per le carenze abitative innanzidette un pregiudicato veniva sistemato negli spogliatoi del campo sportivo, con conseguente intuibile inagibilità del campo stesso, e un altro addirittura nell'aula consiliare del comune, mentre il terzo non è mai effettivamente venuto nel piccolo centro;

che anche relativamente all'invio in soggiorno obbligato del secondo e del terzo pregiudicato pare che il comitato provinciale di Caserta abbia espresso parere contrario;

che a seguito di ciò e probabilmente di una più approfondita valutazione dei luoghi e delle situazioni persino il comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica riteneva il comune di Formicola non idoneo ad ospitare soggiornanti obbligati e conseguentemente il 14 agosto 1992 il Ministro dell'interno disponeva l'esclusione del comune dall'elenco di quelli idonei;

che, ciò nonostante, a tutt'oggi i soggiornanti obbligati continuano a rimanervi, in dispregio alla legalità,

si chiede di sapere:

1) se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei motivi per i quali sono stati adottati e a tutt'oggi mantenuti i provvedimenti di cui trattasi, che risultano, ad avviso dell'interrogante, in palese violazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 419 del 1991, il quale prescrive che «prima di disporre l'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o di dimora abituale, (...) il giudice richiede al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica gli elementi di fatto» concernenti l'idoneità di altri comuni, oltre quelli già dichiarati idonei con decreto ministeriale, e che in ogni caso il giudice decide trascorsi quindici giorni dalla richiesta;

2) se sia a conoscenza dei motivi per i quali, nonostante l'intervenuto decreto del Ministro dell'interno che dichiara il comune di Formicola inidoneo ad ospitare soggiornanti obbligati, continuano a rimanervi i pregiudicati Giuliano e Rinaldi;

3) se e quali urgenti provvedimenti il Ministro intenda intraprendere per porre fine ad una pericolosa situazione che ad avviso dell'interrogante è del tutto illegittima.

(4-01131)

(23 settembre 1992)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Il tribunale di Napoli ha applicato la misura del soggiorno coatto nel comune di Formicola a Luigi Giuliano, con decreto del 1° luglio 1992; a Salvatore Rinaldi, con decreto del 17 giugno 1992; ad Andrea Delli Paoli con decreto del 3 luglio 1992.

Il comune di Formicola era stato inserito nell'elenco - allegato al decreto del Ministro dell'interno del 19 maggio 1992 - dei comuni idonei ad ospitare soggiornanti obbligati.

Con il successivo decreto del Ministro dell'interno del 14 agosto 1992 il comune di Formicola è stato depennato dall'elenco di cui sopra.

Attualmente lo stesso non ospita alcuno dei soggetti indicati in premessa. Infatti, con decreto del 30 ottobre 1992, la corte di appello di Napoli, modificando il decreto del tribunale, ha revocato al Giuliano l'obbligo di soggiorno coatto in comune diverso, applicando la misura del soggiorno coatto nel comune di residenza; con decreto del 30 ottobre 1992 il tribunale, applicando la normativa di cui all'articolo 2 della legge n. 575 del 1965, come novellato dall'articolo 22 della legge n. 356 del 1992, ha modificato il precedente decreto ed ha imposto al Rinaldi l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza; il Delli Paoli, detenuto, non ha mai raggiunto il comune di Formicola e nei suoi confronti è in corso procedura per la modifica del soggiorno coatto nel comune di residenza, ai sensi della normativa già citata.

Ai fini della più esauriente informazione si ritiene utile precisare, in via generale, che i decreti ministeriali non possono incidere in ogni caso su provvedimenti giurisdizionali già emanati e sono efficaci e vincolanti solo dopo la registrazione presso la Corte dei conti.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(18 maggio 1993)

ZUFFA, BETTONI BRANDANI, MINUCCI Adalberto. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che un detenuto tossicodipendente è morto il 17 luglio 1992 nel carcere fiorentino di Sollicciano per *overdose* di eroina;

che nella notte di sabato 27 giugno 1992, ancora a causa di *overdose*, altri due detenuti sono stati ricoverati d'urgenza a Careggi;

che episodi simili si sono ancora verificati nel passato;

che secondo notizie di stampa la vicedirettrice del carcere avrebbe ammesso che «la droga entra liberamente in carcere in mille modi»;

che risulta insufficiente il servizio di guardia medica del carcere, il cui monte ore è stato peraltro ulteriormente ridotto dal dicembre 1991, col risultato che nelle ore notturne è presente un solo medico di guardia a fronte di oltre settecento detenuti,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga:

di avviare un'indagine amministrativa per accertare le responsabilità della diffusione di eroina in carcere, che non può impunemente trasformarsi in luogo di spaccio, se non a prezzo di configurare una

gravissima responsabilità dello Stato nei confronti della sicurezza e della vita dei detenuti;

di dover autorizzare in via sperimentale la distribuzione controllata di eroina secondo progetti terapeutici personalizzati individuati dal SERT;

di assumere immediati provvedimenti per adeguare il servizio medico d'urgenza alle condizioni di rischio di un carcere sovraffollato come quello fiorentino.

(4-00652)

(21 luglio 1992)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Il detenuto Giuliano Latini fu rinvenuto privo di sensi, nella propria cella della casa circondariale di Sollicciano, alle ore 17.50 circa del 16 luglio 1992.

Prontamente soccorso dal sanitario di turno, coadiuvato dal personale infermieristico e dal medico dell'unità di rianimazione dell'ospedale di Scandicci, cessò di vivere, per «overdose» da sostanze oppiacee, alle ore 19 dello stesso giorno.

In esito alla perquisizione straordinaria dei detenuti, all'ispezione delle sezioni carcerarie e alle altre indagini immediatamente espletate a cura della direzione dell'istituto fiorentino non sono emerse responsabilità a carico del personale penitenziario.

Il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Toscana ha successivamente comunicato che la procura della Repubblica di Firenze aveva richiesto al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 415 del codice di procedura penale, l'archiviazione del procedimento penale aperto a carico di ignoti, dopo la comunicazione dell'accaduto da parte della direzione dell'istituto.

Il servizio sanitario presso la casa circondariale di Sollicciano è svolto da due medici incaricati di ruolo, da un medico provvisorio, da due infermieri di ruolo e da personale a parcella che effettua 72 ore giornaliere.

Per i tossicodipendenti è previsto un presidio in cui è operante personale sanitario ed infermieristico rispettivamente per quattro e cinque ore giornaliere.

Il servizio medico specialistico si espleta in convenzione e si articola in diverse branche: anestesia, cardiologia, chirurgia, dermatologia, fisiochinesiterapia, ginecologia e ostetricia, infettivologia e immunologia, psichiatria, ortopedia, radiologia e massofisioterapia (per quest'ultima sono presenti tre tecnici).

Per il servizio di guardia medica sono previste 36 ore giornaliere, la cui distribuzione nell'arco della giornata è affidata al prudente apprezzamento del direttore.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(18 maggio 1993)

